

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESEO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVIANO NA VIA LIBERO
BOVIO 15

Numero REA: NA - 1038894

Codice fiscale: 04148420617

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
a Raccolta n° 2807

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESEO".

La sede é fissata nel Comune di Saviano (NA).

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Articolo 2 - Durata

La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Articolo 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Articolo 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Articolo 6 - Scopo sociale

La cooperativa é apolitica, esalta la centralità della persona si propone come obiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei Cittadini, soci e non soci, attraverso la realizzazione di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 381/91 e dalla legislazione corrente e vigente e sue successive modifiche.

In tal senso e coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed attraverso la realizzazione

e/o la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

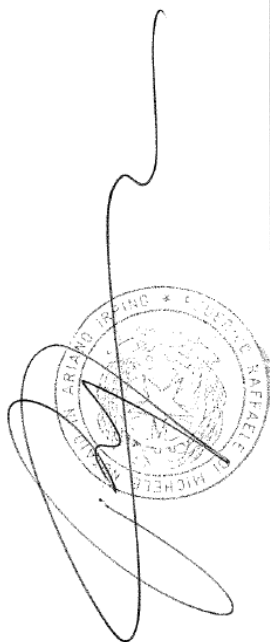
Articolo 7 - Oggetto sociale

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91, lettera b).

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa opera nel settore di attività diverse ed, avuto riguardo agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. la gestione di servizi nel settore della sosta a pagamento per enti pubblici e privati svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, nonché attività preliminari e complementari;
2. la gestione e custodia di parcheggi/aree di sosta a raso, interrate, con sistemi automatizzati e/o manuali per enti pubblici e privati;
3. attività di assistenza di apparecchiature meccaniche quali parcometri, casse automatiche, impianti di automazione dei varchi, cambio monete, distributori di grattini e distributori automatici;
4. la gestione e l'esercizio di officine di autoriparazione e rimessaggio, di assistenza, di carrozzeria, di elettrauto, di gommista e di autolavaggio di veicoli;
5. la gestione per enti pubblici e privati di servizi di rimozione forzata e blocco dei veicoli con l'ausilio di idonei mezzi meccanici in conformità alle normative vigenti;
6. l'effettuazione di collaudi in sede e presso la Motorizzazione Civile o altri organi competenti nel rispetto della normativa vigente;
7. l'esecuzione di lavori di realizzazione ed installazione di segnaletica stradale verticale e orizzontale, numerazione civica e toponomastica stradale, materiali e segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, segnaletica per industrie e pubblicitaria, sistemi di rallentamento della velocità, arredo urbano per enti pubblici e privati;
8. la conduzione di servizi ed iniziative nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel rispetto delle normative vigenti;
9. servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;
10. servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
11. l'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifi-



San Benedetto Felice

ci per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili, opere di restauro e di riattazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con finalità turistica, alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale, strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere;

12. lavori per l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;

13. facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;

14. gestione servizi di affissione manifesti e attacchinaggio per enti pubblici e privati;

15. servizi per la lavorazione del latte e la macellazione della carne;

16. attività di promozione dell'artigianato nelle sue diverse forme;

17. organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale;

18. pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;

19. servizi, per conto di Enti pubblici ed a partecipazione pubblica e di privati in genere, di sostituzione e posa degli apparecchi di misura e/o contatori idrici, gas, elettrici, servizi di rimozione, distacco e rilascio di utenze idriche e del gas ivi comprese attività propedeutiche e complementari, servizi di foto-lettura di contatori idrici, del gas, elettrici, servizi di censimento ed anagrafica utenze, servizi di recapito comunicazioni bollette;

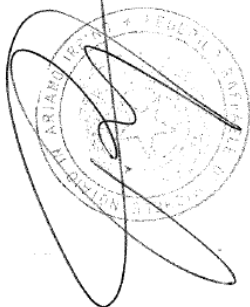
20. cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;

21. servizi di preparazione e per la somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione de-

gli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
 - 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
 - 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
 - 4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
 - 5) richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, compresa l'Unione Europea, Banche private e di affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli di intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.
- La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche;
- 6) aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
 - 7) promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
 - 8) emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;
 - 9) realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa ri-



Sottoscritto

chiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Articolo 8 - Esercizio dell'attività

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

TITOLO IV

Soci

Articolo 9 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
- i cittadini della comunità europea ed i cittadini stranieri questi ultimi purché in regola con la legislazione vigente in materia;
- le persone svantaggiate e le fasce a rischio che aspirino a reinserirsi nel mondo del lavoro;
- le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi civili, fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i rifugiati politici, le persone vittime dello sfruttamento della prostituzione.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Gli aspiranti soci devono riportare nella propria richiesta di ammissione l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione, nonché di eventuali esperienze in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine l'organo di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente potranno far parte della Cooperativa "soci volontari"; questi verranno inseriti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero sarà stabilito dall'assemblea dei soci in rapporto alle finalità operative della Cooperativa e non potrà mai superare il limite stabilito dalle leggi vigenti in materia di cooperative sociali.

Chi intende esser ammesso come socio volontario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- il motivo per cui ritiene di poter operare volontariamente con la Cooperativa;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti di legge e ne dà comunicazione all'interessato.

I soci volontari saranno tenuti:

a) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni legalmente adottati dagli organi sociali;

b) A partecipare all'attività dell'impresa sociale usufruendo dei servizi ed attività da questi resi.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come meglio stabilito dal regolamento interno della cooperativa, nel presente statuto.

Articolo 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, ragione sociale, sede, codice fiscale e se trattasi di enti e persone giuridiche, in allegato, copia dello statuto e della delibera dell'organo competente di autorizzazione alla partecipazione alla cooperativa;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Articolo 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'Articolo 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere i doveri come tutti richiamati nella delibera di ammissione che richiama il regolamento all'uopo predisposto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge ed in caso di mancato adempimento dei doveri a loro carico previsti nella delibera di ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 dello statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

Articolo 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Articolo 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di giorni trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Articolo 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi

dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'Articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Articolo 23 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente Articolo 22;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto espresso divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori. E' fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 24 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della co-

municazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Articolo 25 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sezione I - Assemblea

Articolo 26 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'Articolo 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Articolo 27 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 28 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 29 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'Articolo 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'Articolo 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di due deleghe.

Articolo 30 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza,

dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Articolo 31 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni o comunque tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 33 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 34 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-

scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Articolo 35 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 37 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società. L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Articolo 38 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'Articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 21, 23 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 36 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili.

gabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

22 di 22